

**Accordo di collaborazione tra Agenzia Regionale di Sanità (ARS) ed Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) relativamente alla gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile ove gli stessi hanno sede - denominato 'Villa La Quietè alle Montalve', ubicato a Firenze, in via Pietro Dazzi 1, di proprietà di Regione Toscana - delle pertinenze dello stesso e di tutti gli impianti ed attrezzature tecnologiche al medesimo afferenti.**

Tra

**ARS - Agenzia Regionale di Sanità** (d'ora in avanti indicata come 'ARS'), C.F. e P.IVA 04992010480, nella persona del suo Direttore e Legale rappresentante pro-tempore, Dott. Mario Braga, nato ad Adria (RO) il 3/12/1956, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 207 del 20/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede di ARS, in via Pietro Dazzi 1, a Firenze

E

**IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana** (d'ora in avanti indicato come 'IRPET') C.F. e P.IVA 04355350481, nella persona del suo Direttore e Legale rappresentante pro-tempore, Dott. Stefano Casini Benvenuti, nato a Firenze il 16/08/1951, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 21/04/2016, domiciliato per la carica presso la sede di IRPET, in via Pietro Dazzi 1, a Firenze

### **PREMESSO CHE**

- ARS ed IRPET, enti dipendenti di Regione Toscana, hanno la propria sede in parte dell'immobile denominato 'Villa La Quietè alle Montalve', ubicato in Firenze, via Pietro Dazzi n. 1, di proprietà di Regione Toscana e da questa concessa in uso ad ARS fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del vigente disciplinare di concessione stipulato il 25 ottobre 2017, e ad IRPET fino al 30 aprile 2023, come da vigente disciplinare di concessione stipulato l'11 gennaio 2018;
- nella medesima parte dell'immobile sopra indicato ha sede il Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente (d'ora in avanti indicato come 'Centro GRC'), anch'esso ente pubblico afferente a Regione Toscana, in forza di distinta concessione disposta dalla stessa Regione Toscana;
- le sedi dei predetti enti sono ubicate nella parte dell'immobile sopra indicato senza soluzione di continuità ed in condivisione di superfici comuni (atrio, corridoi, scale, locali ad uso comune), delle pertinenze, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche e di sicurezza, dei servizi di portineria e di vigilanza, nonché delle utenze di energia elettrica, gas naturale ed acqua;
- in considerazione di ciò, per accordi intercorsi tra gli enti, la gestione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature tecnologiche e di sicurezza, con i relativi costi, nonché i costi delle utenze e dei servizi in comune, sono ripartiti tra ARS ed IRPET in quote proporzionali alle superfici occupate da ciascuno di essi, con rivalsa di parte dei costi sostenuti da IRPET nei confronti dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi, che agisce per conto del Centro GRC nei rapporti patrimoniali ed economici di questo;
- in particolare, attualmente la manutenzione dell'immobile e delle sue pertinenze e la gestione degli impianti ascensore, degli impianti di allarme antintrusione e antincendio e dell'impianto di videosorveglianza sono curati da ARS, mentre la gestione degli impianti elettrici, degli impianti termoidraulici e di condizionamento e degli impianti e delle attrezzature antincendio è curata da IRPET, mediante contratti stipulati da ciascuno degli enti con operatori economici specializzati, previa esecuzione di autonome procedure di affidamento in conformità con quanto stabilito dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;

### **CONSIDERATO CHE**

- Regione Toscana – Giunta regionale, in qualità di Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 42-bis della L.R. 13/07/2007, n. 38, introdotto dall'art. 6, comma 1, della L.R. 27/03/2015, n. 37, ha indetto una procedura di scelta del contraente finalizzata alla stipula di un Accordo quadro, unico operatore, avente ad oggetto *"Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario regionale"*;
- gli enti dipendenti di Regione Toscana sono soggetti all'obbligo, stabilito al comma 3 dell'art. 42-bis della citata L.R. 38/2007 e ss-mm-ii., di ricorrere al Soggetto aggregatore regionale in relazione alle procedure di gara svolte dal medesimo;
- secondo le informazioni circa lo stato di avanzamento della predetta procedura, che il dirigente responsabile del Settore Patrimonio e Logistica della Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio regionale, alle Agenzie ed agli Enti dipendenti ed agli Enti del Servizio Sanitario regionale, è da ritenere

che la prestazione effettiva del contraente del sopra indicato Accordo quadro e dei successivi contratti attuativi potrà iniziare non prima della primavera 2021;

- l'avvio delle prestazioni da parte dell'operatore economico contraente dei singoli contratti attuativi sarà preceduta da una fase di predisposizione, da svolgersi in modo coordinato ed integrato tra operatore economico aggiudicatario ed ente contraente, di attività tecnico-amministrative propedeutiche all'erogazione del servizio, finalizzate all'analisi, nel dettaglio, dei contenuti e delle modalità operative per la conduzione generale della commessa nelle sue articolazioni;

### **PRESO ATTO CHE**

secondo quanto indicato dalla struttura operativa del Soggetto aggregatore regionale, i singoli contratti attuativi relativi ai servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti avranno ad oggetto l'intero immobile di riferimento e tutti gli impianti e le attrezzature a questo afferenti, rendendo perciò necessario, nel caso specifico delle sedi di ARS, IRPET e Centro GRC, che vi sia un solo ente contraente dell'unico contratto attuativo relativo all'intero immobile ove i suddetti enti hanno sede ed agli impianti ad esso afferenti

### **RITENUTO CHE**

ARS ed IRPET, alla luce di quanto sopra riportato, predispongano le idonee misure organizzative finalizzate alla regolare ed efficace gestione dei servizi di conduzione e manutenzione dell'immobile e degli impianti, tenuto conto della situazione riguardo la rispettiva disponibilità di risorse umane, attuale e nell'immediato futuro

### **RICHIAMATI**

il decreto del Direttore di ARS del ....., n. .... e la determinazione del Direttore di IRPET del ....., n. ...., con i quali è espressa la volontà di stipulare il presente atto, con le motivazioni e le finalità fin qui riportate  
Tutto ciò premesso e considerato

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione, che costituisce accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ARS ed IRPET intendono regolare i loro rapporti relativamente alla gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile ove gli stessi hanno sede - denominato 'Villa La Quiete alle Montalve', ubicato a Firenze, in via Pietro Dazzi 1, di proprietà di Regione Toscana - delle pertinenze dello stesso e degli impianti ed attrezzature tecnologiche al medesimo afferenti.

#### **Art. 2**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In forza della presente convenzione, ARS ed IRPET stabiliscono quanto segue.

1. ARS è individuato come solo contraente dell'unico contratto attuativo, relativamente all'immobile sede di ARS, IRPET e Centro GRC, da stipularsi in esecuzione dell'Accordo quadro avente ad oggetto *"Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario regionale"* che sarà stipulato da Regione Toscana - Soggetto aggregatore.
2. Dalla data di stipula del sopra specificato contratto attuativo, ARS svolgerà tutte le attività operative ed amministrative, nessuna esclusa, relative alla manutenzione, conduzione e gestione dell'immobile sede di ARS, IRPET e Centro GRC e degli impianti a questo afferenti, correlate all'accordo attuativo ed in conformità con il medesimo.
3. A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino alla stipula del contratto attuativo, ove questa non fosse nel frattempo avvenuta, ARS svolgerà le attività operative relative ai contratti stipulati da IRPET ed al momento vigenti, relativi alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, di seguito specificati:
  - impianti elettrici;
  - impianti termo-idraulici e di condizionamento;
  - impianti ed attrezzature antincendio;
  - impianto fisso di spegnimento incendi.
  - impianto di centralino telefonico

Per attività operative relative ai sopra specificati contratti si intendono:

- a) rilevazione delle segnalazioni di guasti e malfunzionamenti e inoltro delle medesime ai fornitori dei servizi, con le modalità previste dai rispettivi contratti di fornitura;
  - b) calendarizzazione degli interventi di manutenzione programmata periodica, in accordo con i fornitori dei servizi;
  - c) verifica dell'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione programmata e degli interventi di riparazione dei guasti e di ripristino della funzionalità, a supporto della predisposizione, a cura di IRPET, delle certificazioni di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - d) tenuta dei rapporti con i fornitori dei servizi per la verifica dello stato degli impianti e delle attrezzature e la valutazione delle esigenze di manutenzione degli stessi;
  - e) calendarizzazione delle ispezioni e delle verifiche tecnico-amministrative, ai sensi della normativa nel tempo vigente, degli impianti e delle attrezzature da parte degli organismi ad esse preposti e raccordo con il fornitori dei servizi per il supporto alle predette ispezioni e verifiche.
  - f) tenuta dei rapporti con le competenti strutture della Giunta regionale riguardo l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti;
  - g) tenuta dei rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente degli enti che hanno sede nell'immobile, ove necessario, in ordine alla valutazione, programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti;
4. Nella vigenza dei sopra specificati contratti stipulati da IRPET, restano di competenza di quest'ultimo, fino al termine ordinario od anticipato dei contratti, le attività amministrative e gli adempimenti correlati alla gestione dei contratti, vale a dire: ricezione e gestione delle fatture; predisposizione della contabilizzazione periodica degli interventi effettuati ed adozione delle certificazioni di conformità e di regolare esecuzione, con il supporto operativo di ARS; liquidazione e pagamento delle fatture; eventuale disposizione di proroga dei contratti, in conformità con le direttive di Regione Toscana; eventuale risoluzione dei contratti, ove reso necessario dall'intervenuta stipula dell'Accordo quadro sopra indicato.
5. Nel periodo intercorrente dalla stipula della presente convenzione alla stipula del contratto attuativo:
- a) ARS eseguirà tutte le attività tecnico-amministrative propedeutiche alla stipula del contratto attuativo correlato all'Accordo quadro stipulato da Regione Toscana – Soggetto aggregatore, finalizzate all'analisi, nel dettaglio, dei contenuti e delle modalità operative del medesimo accordo attuativo, con riguardo all'immobile sede di ARS, IRPET e Centro GRC ed agli impianti a questo afferenti; tali attività saranno eseguite da ARS anche successivamente al 31 agosto 2021, nel caso non fosse nel frattempo intervenuta la stipula del contratto attuativo;
  - b) IRPET collaborerà alle attività sopra indicate, mettendo a conoscenza le competenti strutture organizzative di ARS dei dati e delle informazioni in proprio possesso relativamente agli impianti ed alle attrezzature le cui conduzione e manutenzione sono attualmente gestite da IRPET;
  - c) IRPET metterà inoltre a conoscenza le competenti strutture organizzative di ARS dei contenuti tecnici, organizzativi ed amministrativi dei contratti di conduzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature stipulati da IRPET ed attualmente vigenti, allo scopo di consentire ad ARS la corretta ed efficace esecuzione delle attività di cui al precedente punto 3.

### **Art. 3**

#### **RAPPORTI TRA GLI ENTI**

Le attività oggetto della convenzione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro costituito da:

- per ARS: il responsabile del servizio amministrativo, la P.O. responsabile del Facility Management, un funzionario amministrativo di categoria D, un istruttore amministrativo di categoria C
- per IRPET: il responsabile del servizio amministrativo, la P.O. con competenze giuridiche, un istruttore amministrativo di categoria C.

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dai responsabili dei servizi amministrativi di ARS ed IRPET, che concorderanno le concrete modalità attuative della presente convenzione, in conformità con quanto stabilito nella stessa.

Le parti si impegnano a mantenere costanti rapporti di informazione e di reciproca assistenza nel corso dell'esecuzione della convenzione.

### **Art. 4**

#### **DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula, coincidente con la data di trasmissione dall'uno all'altro ente del documento firmato digitalmente da entrambi gli enti, ed ha durata di 3 (tre) anni.

La presente convenzione può essere rinnovata per la medesima durata, o per una durata inferiore, previa intesa tra le parti.

Eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere apportate solo in forma scritta, previo accordo tra le parti.

L'anticipato termine della convenzione potrà avvenire solo a seguito di intesa tra le parti, che deve essere formalmente adottata almeno 6 (sei) mesi prima dell'interruzione della convenzione.

#### **Art. 5**

#### **ONERI ED IMPEGNI**

Gli oneri complessivi correlati alla presente convenzione sono quantificabili in euro 75.000,00 per la durata della convenzione; come specificati nel piano dei costi di cui al prospetto allegato 'A' alla presente convenzione.

Ai predetti oneri partecipano:

- ARS, con la messa a disposizione di risorse umane, quantificate complessivamente in euro 38.400,00;
- IRPET, con la messa a disposizione di risorse umane, quantificate complessivamente in euro 6.600,00, e con un contributo finanziario di euro 30.000,00 a titolo di parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti da ARS.

Il contributo da IRPET ad ARS non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 633/1972, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di ARS ed IRPET, e non confluisce nei proventi delle attività svolte da ARS sul mercato.

IRPET si impegna a corrispondere ad ARS la quota parte dei costi da questa sostenuti quale corrispettivo delle prestazioni erogate dai fornitori dei servizi di conduzione, gestione e manutenzione dell'immobile e degli impianti. Tale quota, calcolata sulla base della superficie rispettivamente occupata da ciascun ente entro l'immobile in cui hanno sede, comprende anche la parte di costo di spettanza del Centro GRC, proporzionale alla superficie da questi occupata nel medesimo immobile. IRPET si rivarrà successivamente per tale parte sul Centro GRC o sull'Ente che nel tempo agirà per conto di questi nei rapporti patrimoniali ed economici.

IRPET corrisponderà il contributo annuo di euro 10.000,00 con frequenza semestrale, nell'importo pari alla metà dell'importo complessivo annuo, al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno. Il contributo è parametrato ai mesi di vigenza della convenzione in ciascun anno.

IRPET corrisponderà la quota parte dei costi di propria competenza previa accettazione del rendiconto annuo presentato da ARS. IRPET potrà anticipare ad ARS, nel corso dell'anno, il rimborso della quota di costo di propria competenza, in misura non superiore al 50% del costo effettivo spettante relativo all'anno precedente, a seguito di richiesta da parte di ARS e previa verifica dei propri equilibri di cassa.

#### **Art. 6**

#### **RISERVATEZZA**

ARS ed IRPET si impegnano a trattare con adeguata riservatezza le informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016, nel rispetto della normativa statale e delle disposizioni dell'Autorità di Garanzia preposta in materia.

#### **Art. 7**

#### **CONTROVERSIE**

ARS ed IRPET si impegnano ad improntare i propri rapporti alla massima lealtà e correttezza, evitando comportamenti ed azioni che possano risultare lesivi per ciascuna delle Parti, regolando, attraverso specifici accordi, ogni questione che dovesse insorgere tra le stesse.

Per eventuali controversie giudiziali derivanti dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 8**

#### **SPESE**

La presente convenzione, redatta in unico originale in formato digitale, ai sensi di quanto disposto all'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, assolve l'imposta di bollo sin dall'origine, con onere ripartito tra le Parti, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARS, il Direttore .....

Per IRPET, il Direttore .....

**PIANO DEI COSTI**

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della convenzione di cui il presente documento costituisce allegato, ARS ed IRPET collaboreranno tra di loro, impegnandosi reciprocamente a mettere a disposizione le risorse umane interne, ciascuno nei limiti delle proprie disponibilità e competenze, e, da parte di IRPET, risorse finanziarie nella forma di contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti da ARS.

Gli oneri complessivi previsti per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui alla convenzione, sono quantificati in euro 75.000,00 per la durata della convenzione.

Il dettaglio degli oneri è precisato nel seguente prospetto:

A. Oneri a carico di ARS	
Costi del personale	€ 38.400,00
Totale oneri a carico di ARS	€ 38.400,00
B. Oneri a carico di IRPET	
Costi del personale	€ 6.600,00
Contributo finanziario	€ 30.000,00
Totale oneri a carico di IRPET	€ 36.600,00
Totale oneri accordo di collaborazione	€ 75.000,00

**Il costo del personale sostenuto da ARS corrisponde a 21,25 gg/uomo in media annui lavorati da n. 4 dipendenti: 1 dirigente, 1 dipendente di categoria D titolare di P.O., 1 dipendente di categoria D, 1 dipendente di categoria C.**

**Il costo del personale sostenuto da IRPET corrisponde a 4,33 gg/uomo in media annui lavorati da n. 3 dipendenti: 1 dirigente, 1 dipendente di categoria D titolare di P.O., 1 dipendente di categoria C.**